

CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE
DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Addì 1 Agosto 2013

Presso la REGIONE LAZIO in Roma

TRA

Università degli Studi Roma Tre, rappresentata dal Direttore Generale Pasquale Basilicata, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, rappresentata dal Direttore Generale Ascenzo Farenti

E

Unindustria - Unione degli industriali e delle imprese di Roma Frosinone Rieti Viterbo rappresentata dal Vice Presidente Antonio Migliardi assistito dal Direttore dell'Area Lavoro Marcello Orifici e dal Responsabile Affari Sociali Stefano Liali

E

CGIL di Roma e del Lazio rappresentata da Tina Bali

CISL Roma, Rieti e Lazio rappresentata da Paolo Rigucci

UIL di Roma e del Lazio rappresentata da Agostino Calcagno

PREMESSO CHE

riconoscono che l'occupazione dei giovani contribuisce al miglioramento delle condizioni socio-economiche del territorio e che l'offerta di innovative soluzioni di impiegabilità giovanile concorre allo sviluppo, in via prioritaria, delle piccole e medie imprese laziali attraverso la disponibilità di impiego di competenze eccellenti per la crescita.

Sono altresì consapevoli che è necessario un rinnovato impegno delle parti sociali e degli agenti del sistema socio economico regionale finalizzato alla valorizzazione del fattore lavoro e, in coerenza con quanto previsto dal "Programma Strategico 2011-2013" della Regione Lazio, della "ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico" in via prioritaria delle piccole e medie imprese del territorio laziale.

Intendono pertanto promuovere, in maniera sostenibile e orientata al futuro, iniziative di politica attiva sul mercato del lavoro attraverso progetti di maggiore occupazione giovanile, tenendo conto altresì di Accordi di Programma in via di sottoscrizione nella Regione Lazio per le aree in crisi, anche al fine di attrarre nuove imprese ad alto contenuto di innovazione tecnologica.

In particolare intendono impegnarsi per offrire ai giovani diplomati, laureandi, laureati, dottorandi:

- la possibilità di maturare concrete esperienze in ambito professionale valorizzando le conoscenze apprese ed il sapere accademico, facendo evolvere la propria *employability*;
- l'opportunità di arricchire le potenzialità professionali investendo sulle proprie competenze attraverso l'acquisizione di titoli di studio superiori a quelli posseduti, accrescendo il loro *know how* a fianco di professionisti di impresa di comprovata *expertise*;
- la possibilità d'inserirsi nei processi operativi, in via prioritaria, delle piccole e medie imprese del territorio laziale e contribuire al loro futuro attraverso concreti progetti di ricerca mirati alla innovazione e allo sviluppo industriale. Nello specifico, nei settori che nel programma strategico sopra citato, la Regione ha indicato come prioritari. In particolare, la promozione di progetti di ricerca industriale, l'accesso delle piccole e medie aziende ai servizi specialistici per ricerca ed innovazione, la creazione di una rete regionale di centri di competenza per la ricerca e l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

Intendono conseguire gli obiettivi di crescita dell'occupazione dei giovani e di miglioramento della qualità dei contratti di lavoro offrendo alle imprese soluzioni di sviluppo del proprio modello competitivo attraverso l'inserimento di nuove energie ed eccellenti competenze nei processi produttivi.

In particolare intendono offrire alle imprese:

- di proporsi come luogo privilegiato e maggiormente abilitante per concrete esperienze di professionalizzazione per i giovani, fortemente integrate alla offerta formativa e accademica dell'Università;
- di avvalersi di opzioni d'inserimento nei processi produttivi dell'impresa di diplomati che intendono conseguire la laurea magistrale in discipline prioritariamente tecnico-scientifiche e di laureati in possesso di laurea triennale in discipline prioritariamente tecnico-scientifiche che stiano investendo sulle proprie competenze proseguendo positivamente gli studi accademici;
- soluzioni per l'attivazione e l'estensione di iniziative e progetti da portare avanti in partnership con gli atenei, finalizzate alla innovazione come veicolo di crescita.

Individuano nell'Apprendistato di Alta Formazione l'istituto idoneo a concorrere al conseguimento degli obiettivi predetti e di articolarlo attraverso:



A collection of handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin. At the top is a large 'R'. Below it are 'A-c.', 'ey', 'as', a circled 'm', and 'gh.'. At the bottom is a signature 'gh.'.

- l'efficace ricorso al Dottorato di ricerca per lo sviluppo mirato dei processi di innovazione, potendo far leva sulle eccellenze accademiche e integrandole nei processi operativi dell'impresa;
- il positivo impiego di giovani laureati che scelgano di proseguire gli studi, prioritariamente nelle discipline tecnico-scientifiche, qualificando la loro competenza accademica attraverso un'esperienza lavorativa nel corso del biennio di specializzazione magistrale;
- l'inserimento di giovani diplomati che scelgono di qualificare la propria formazione secondaria iscrivendosi a corsi di laurea triennale, qualificandosi parallelamente con esperienze di lavoro, eventuale premessa per migliori opportunità di impiego futuro.

Individuano negli Atenei di Roma Tre e di Cassino il serbatoio naturale per attingere a competenze eccellenti e valutano che grazie all'Università possa essere favorita la positiva azione di promozione dell'integrazione del sapere accademico e della cultura d'impresa.

- l'art. 5, primo comma, D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167, Testo unico dell'apprendistato (d'ora in poi anche "T.U."), prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca (d'ora in poi anche "apprendistato di alta formazione") ovvero per attività di ricerca (d'ora in poi "apprendistato di ricerca");
- l'art. 5, secondo comma, T.U. rimette la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università e le altre istituzioni formative e di ricerca;
- l'art. 5, terzo comma, T.U. rimette, in assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università e le altre istituzioni formative e di ricerca;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 176/2010 - pronunciandosi sull'identica previsione già contenuta nell'ormai abrogato art. 50, D. Lgs. n. 276/2003 - ha ritenuto del tutto legittimo lo strumento convenzionale per l'attivazione dell'alto apprendistato, escludendo la lesione delle prerogative regionali in considerazione del carattere "cedevole" della norma statale rispetto alle regolamentazioni regionali;
- la Regione Lazio ha intenzione di regolamentare compiutamente l'apprendistato di alta formazione ai sensi dell'art. 5 del T.U; in attesa di tale regolamentazione la Regione è favorevole alle forme di

R
Le
L3
M
M
M

R

Scuderi

sperimentazione sull'Apprendistato di Alta formazione ampiamente condivise dalle Parti;

- ai sensi dell'art. 7, comma 7, T.U. è da ritenere ormai abrogata la L. Regionale n. 9 del 2006;
- la Regione Lazio ha avviato in passato alcune sperimentazioni dell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento di un titolo di Master universitario di I o di II livello (cfr. D.G.R. del 23 dicembre 2005, n. 1174 "Progetto per la realizzazione di percorsi sperimentali in attuazione dell'art. 50 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Apprendistato per l'acquisizione di un Diploma o per percorsi di Alta formazione" e il successivo Protocollo d'Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con le parti sociali secondo le Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione dei protocolli d'intesa per la "realizzazione di un percorso sperimentale in attuazione dell'art. 50 del d.lgs. 276/03 – Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" del 3 marzo 2005);
- la sperimentazione della Regione Lazio ha messo in evidenza l'importante valenza formativa del contratto di apprendistato e le potenzialità di questo strumento per promuovere e rafforzare i legami tra sistema produttivo regionale, sistema formativo e Università, grazie all'alternanza formazione-lavoro;
- le Parti firmatarie della presente Convenzione intendono proseguire l'esperienza avviata dalla Regione Lazio, promuovendo l'apprendistato di alta formazione e favorendone il ricorso da parte dei giovani e da parte delle imprese per il conseguimento dei titoli di Laurea e di Laurea Magistrale, nonché del Dottorato di ricerca;
- le Parti firmatarie della presente Convenzione promuoveranno la costituzione di un Osservatorio per monitorare i risultati quali-quantitativi derivanti dall'applicazione della presente Convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Nelle more della compiuta regolamentazione regionale le Parti con la presente Convenzione definiscono ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 T.U. in via sperimentale la regolamentazione e la durata:

a) del periodo di apprendistato di alta formazione volto al conseguimento di titoli di Dottorato, di Laurea e di Laurea Magistrale (d'ora in poi "Corsi Universitari") inclusi nell'offerta didattico/formativa delle Università firmatarie della presente Convenzione, in conformità alla disciplina legale vigente.

2. La presente regolamentazione riguarda i datori di lavoro aderenti alle Associazioni imprenditoriali stipulanti la presente Convenzione.

2. Soggetti destinatari e durata del rapporto

1. Il contratto di apprendistato di alta formazione di cui all'art. 1 può essere stipulato dai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni:



a) già in possesso del titolo di laurea triennale, magistrale, vecchio ordinamento e a ciclo unico (o equipollenti) e con tutti i soggetti che, secondo i rispettivi regolamenti, hanno titolo di accesso al Dottorato di ricerca;

b) iscritti ai corsi di Laurea triennale, Magistrale, vecchio ordinamento e a ciclo unico (o equipollenti).

2. La durata dell'apprendistato di alta formazione è, di regola, pari a quella di durata dei Corsi universitari non può comunque eccedere del 30% la durata dei Corsi universitari.

In ogni caso la durata minima dell'apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi.

3. La durata dell'apprendistato deve risultare per iscritto dal piano formativo individuale di cui al successivo art. 3 ed è stabilita dalle parti, d'intesa con il Dipartimento universitario ove è incardinato il Corso Universitario (d'ora in poi "Dipartimento")

4. Un'eventuale proroga del periodo di apprendistato può essere convenuta per una sola volta dalle parti del rapporto d'intesa con il Dipartimento.

5. Le Università firmatarie della presente Convenzione si impegnano a promuovere un'offerta didattica mirata ad agevolare l'integrazione della formazione accademica con i percorsi professionali aziendali, anche d'intesa con le imprese datrici di lavoro, nello spirito di massima integrazione delle competenze apprese nei contesti formativi e in quelli aziendali.

3. Stipulazione del contratto e piano formativo individuale

1. L'individuazione degli apprendisti da assumere è effettuata dai datori di lavoro.

2. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta da cui deve risultare la prestazione oggetto del contratto, la durata e il titolo di studio conseguibile al termine del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione.

3. Parte integrante ed essenziale del contratto è il Piano formativo individuale (PFI), redatto in conformità al modello allegato.

4. Tutoraggio

1. Per ogni apprendista l'Università e il datore di lavoro indicano, rispettivamente, un referente o tutor universitario e un referente o tutor aziendale, con competenze adeguate, che – in raccordo tra loro – interagiscono con l'apprendista durante l'intera durata del periodo di apprendistato e presiedono all'integrazione della formazione e dell'attività di ricerca con il lavoro dell'apprendista.

5. Completamento del periodo di apprendistato

1. Il periodo di apprendistato di alta formazione termina, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. m), T.U., alla data prevista dal contratto di lavoro ai sensi del precedente art. 2, commi 2 e 3 ovvero con il conseguimento del titolo se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.

2. Nel caso di esito positivo delle prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite e dell'accertamento delle altre condizioni previste dai rispettivi regolamenti dei Corsi universitari, l'Università conferisce il titolo e certifica l'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi universitari in base alla normativa vigente. Copia del titolo viene trasmessa anche al datore di lavoro.

6. Disciplina applicabile al rapporto di lavoro dell'apprendista, incentivi economici e normativi e disciplina previdenziale.

1. Al rapporto di lavoro dell'apprendista si applica, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, la disciplina di cui agli artt. 1; 2 comma 1, 2, 3; 5, 6 e 7 del T.U. e le relative disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria.
2. L'inquadramento dell'apprendista avviene secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per l'apprendistato professionalizzante, tenendo conto, con i conseguenti riproporzionamenti, della durata del contratto di apprendistato.
3. Per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria relative all'apprendistato professionalizzante.

7. Monitoraggio e verifica dei risultati

1. L'attività di monitoraggio si propone di migliorare il livello di integrazione tra la realtà produttiva e quella accademica, nella prospettiva di ottimizzare l'offerta formativa universitaria per il migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro, nella prospettiva di favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti nella sperimentazione. Al riguardo, gli esiti della sperimentazione saranno valutati con riferimento alla positività degli effetti sul tasso di disoccupazione giovanile (quantità di adesioni) e all'estensione dell'impiegabilità delle risorse (post lauream, laurea magistrale, o dottorato) sul mercato del lavoro.

2. Unindustria e CGIL, CISL, UIL si impegnano a verificare la significatività delle adesioni ricevute e i dati relativi alla eventuale ricaduta occupazionale, mediante la predisposizione di relazioni periodiche sui rapporti di apprendistato realizzati, con indicazione dei risultati quali-quantitativi conseguiti che saranno trasmessi all'Osservatorio di cui alle premesse della presente Convenzione.

La prima verifica di monitoraggio avverrà decorsi 6 mesi dall'avvio della sperimentazione e, successivamente, si realizzeranno con cadenza trimestrale, salvo che le Parti convengano diversamente.


3. Nel corso del monitoraggio, stante gli obiettivi condivisi, le Parti si impegneranno altresì a valutare l'opportunità di una eventuale estensione del campo di applicazione della presente Convenzione all'apprendistato di ricerca.

8. Accesso di terzi

1. All'accordo potranno aderire altre Università (pubbliche e private), purché siano in grado di contribuire o agevolare il raggiungimento degli obiettivi. Il loro coinvolgimento nell'accordo avverrà, comunque, con l'intesa delle Parti.


9. Durata

1. Attesa la natura sperimentale della presente convenzione, la sua durata viene fissata al 31 dicembre 2016. In caso di mancata disdetta, da formularsi con lettera raccomandata a.r. 90 giorni prima della scadenza, la presente convenzione verrà rinnovata di anno in anno, tenuto conto dei risultati dell'attività di monitoraggio.




Letto confermato e sottoscritto

Unindustria - Unione degli industriali e delle imprese di Roma-Frosinone Rieti
Viterbo



CGIL di Roma e del Lazio



CISL Roma, Rieti e Lazio



UIL di Roma e del Lazio



Università degli Studi Roma Tre



Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale



Allegato

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE (PFI)

Il presente piano formativo individuale (d'ora in poi per brevità "PFI") disciplina durata, contenuti e modalità della formazione dell'apprendistato di alta formazione finalizzato al conseguimento del titolo di presso l'Università

Il presente PFI è redatto di intesa con il Dipartimento, tenendo conto del bilancio di competenze in ingresso, del titolo di studio da conseguire, del profilo professionale da formare e delle esigenze del datore di lavoro.

A. Dati relativi al datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro:
Codice fiscale / partita iva
Indirizzo della sede legale
Indirizzo dell'unità operativa interessata
Recapito telefonico/fax/e-mail
Attività dell'azienda
CCNL:

l.o.
R
013

B. Dati relativi all'apprendista

Nome e cognome
Codice fiscale
Data e luogo di nascita
Residenza
Recapito telefonico/fax/e-mail
Cittadinanza
Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)

47

C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

- Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi

- Esperienze lavorative (compresi i tirocini formativi)

22

[Handwritten signatures and marks]
8

- Eventuali periodi di apprendistato svolti dal _____ al _____
- Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato

Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)

D. Aspetti normativi

- Durata: dal _____ al _____
- Titolo da conseguire (Laurea/Laurea magistrale/Dottorato): _____
- Inquadramento iniziale: _____
- Inquadramento finale: _____

E. Referenti

- Referente aziendale Sig./Sig.ra _____ *L-e*
- Codice fiscale _____
- Livello di inquadramento (se dipendente) _____
- Anni di esperienza _____
- Referente universitario prof. _____
- Codice fiscale _____
- Qualifica _____

F. Contenuti formativi

Il percorso formativo individuale si compone di formazione accademica e formazione aziendale tra loro integrate.

La formazione accademica è quella prevista dall'offerta formativa dell'Università diper il Corso di In ogni caso il numero di ore retribuite destinate alla formazione accademica (frequenza delle lezioni, esami, colloqui docenti, ecc...) è pari a XXXX ore annue.

La formazione aziendale, aggiuntiva rispetto alla formazione accademica, è pari a XXXX ore annue erogate all'interno dell'orario di lavoro.

h

scuola

m

g-

Formazione aziendale	Formazione accademica
<p>Contenuti:</p> <p>_____ (ore...) _____ (ore.....) _____ (ore.....)</p> <p>Luogo di svolgimento:</p> <p>interna: _____</p> <p>esterna : _____</p>	<p>Indicare l'istituzione/le istituzioni/l'università che eroga/no la formazione</p> <p>I contenuti formativi, la durata della formazione e la sua articolazione nonché le modalità di erogazione sono quelle definite nell'offerta formativa universitaria</p>
<p>Modalità:</p> <p>(barrare le caselle corrispondenti)</p> <p><input type="checkbox"/> Formazione teorica in aula; <input type="checkbox"/> E-learning <input type="checkbox"/> Seminari <input type="checkbox"/> Gruppi di lavoro <input type="checkbox"/> Studio casi di "Best practice" <input type="checkbox"/> Action learning <input type="checkbox"/> Affiancamento</p>	<p>Titolo da conseguire, dottorato di ricerca: (indicare): _____</p> <p>Anno di corso di iscrizione: _____</p> <p>Crediti formativi universitari da maturare: _____</p>

Luogo, Data

Datore di lavoro

Dipartimento Universitario

Apprendista

lc *93*

R

97

98

1

10

11

10 *12*